

11) barriere architettoniche

Il sig. V.R., portatore di handicap, si è rivolto a questo ufficio perchè non riesce ad ottenere l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Chieste informazioni all'A.R.T.E competente essa ha risposto facendo presente che l'inquilino avrebbe potuto avere in assegnazione un alloggio al piano terreno; in ogni modo i condomini si opponevano alla installazione di un ascensore.

E' stato risposto all'A.R.T.E ed all'inquilino che il trasferimento in altro alloggio libero al piano terreno sarebbe stato preferibile perchè avrebbe risolto senza costi il problema; se peraltro tale soluzione non fosse stata possibile per ragioni valide, gli altri condomini non avrebbero potuto opporsi alla installazione dell'ascensore, conformemente alla decisione della corte costituzionale n. 167/99.

12) ritardo nel rilascio di una autorizzazione amministrativa

Il sig. W.M. ha presentato domanda alla azienda sanitaria locale competente per ottenere l'autorizzazione alla installazione di un depuratore d'aria elettrostatico, occorrente per la sua attività lavorativa.

Non ottenendo risposta si è rivolto a questo ufficio, che è intervenuto prima con un sollecito scritto e poi, di fronte al silenzio perdurante, convocando il responsabile per un esame congiunto. In tale sede è emerso che per la definizione della pratica era necessario che venisse prodotto un certificato di conformità dell'impianto elettrico.

La documentazione era quindi incompleta; ma di ciò non era stata data alcuna comunicazione all'interessato, e nemmeno era stata data risposta ai solleciti inviati anche da questo ufficio.

13) ritardo nel riconoscimento di una invalidità civile

Il sig. U.R. si è rivolto a questo ufficio facendo presente che, avendo subito l'amputazione chirurgica di una gamba, non riusciva ad ottenere il riconoscimento della correlativa invalidità civile.

Alla richiesta di informazioni inoltrata all'azienda sanitaria locale competente è stata data risposta indicante che la procedura avrebbe seguito i tempi previsti dalla legge. Risposta corretta, ma che - come spesso accade - mostra uno stridente contrasto fra il buon senso e la prassi burocratica: infatti il tipo di invalidità (amputazione di una gamba) appare così evidente che avrebbe dovuto rendere superflua ogni istruttoria ed ottenere un immediato riconoscimento.

14) trattamento indebito di una cittadina italiana di nome straniero.

Da notizie di stampa si è appreso che una cittadina italiana, avente un nome straniero ed un aspetto fisico non europeo, aveva subito un trattamento indebito presso un ospedale della regione (era stata infatti invitata a passare dall'ufficio stranieri prima di essere ammessa a beneficiare delle prestazioni sanitarie, benchè ella esibisse documenti di identità e tessera sanitaria perfettamente regolari).

Sono state immediatamente richieste informazioni al direttore generale dell'ospedale coinvolto, e questi ha precisato che l'episodio si era effettivamente verificato, in quanto nel caso in questione era stata data applicazione, nei confronti della suddetta persona, alla procedura per il ricovero riguardante gli stranieri.

Il direttore generale concludeva con la richiesta di trasmettere le sue scuse all'interessata, cosa che non poteva avere luogo perchè questo ufficio si era mosso, come sopra evidenziato, in base a notizie di stampa, che non riportavano le generalità della persona coinvolta.

Il fatto è molto grave, e denota la mancanza di rispetto per una persona in base al solo aspetto fisico della stessa, benchè ella

dichiarasse la propria nazionalità. Non è difficile ravvisare nell'episodio un vieto sottofondo razzista.

15) rimborso spese mediche fuori regione - richieste respinte.

Il sig. G.G., dopo tre interventi chirurgici non riusciti a cui si era sottoposto nell'ambito territoriale della Liguria, si è recato in altra regione dove ha finalmente conseguito la guarigione mediante un intervento riuscito. Egli ha poi chiesto alla azienda sanitaria locale di competenza il rimborso delle spese sostenute, ma tale richiesta è stata respinta dalla competente commissione sanitaria.

Richiesto il riesame la risposta non è cambiata.

Il sig. S.P. e la sig.ra A.S.L., a loro volta, sono stati operati in un altro stato europeo ma non hanno ottenuto dalla azienda sanitaria di appartenenza alcun rimborso.

Quest'ultimo caso risulta in contrasto con le sentenze della corte di giustizia della comunità europea già ricordate nella relazione dell'anno 1998 (pagg. 34 e segg.) secondo cui "l'art. 59 del trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi fra stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno stato membro".

Il ministero della sanità ha peraltro ribattuto che tali decisioni non si applicherebbero al sistema sanitario italiano, perchè questo pratica l'assistenza diretta e non quella indiretta, unica possibile nel caso di interventi all'estero. Sembra peraltro facile replicare osservando che la impossibilità di fornire al cittadino assistenza diretta all'estero, lungi dal vanificare il suo diritto, dovrebbe dare adito alla assistenza per equipollente, e cioè a quella indiretta o risarcitoria, come è principio generale del diritto. E ciò senza contare che forme di assistenza indiretta sono tuttora applicate anche in Italia: basti leggere l'art. 8 septies D.Lg 30 dicembre 1992, n. 502 (norma aggiunta dall'art. 8 del D.Lg. 19 giugno 1999, n. 229)

La situazione non è peraltro cambiata neppure dopo che la corte di cassazione, con recente sentenza n. 9983/99, dando applicazione alla sentenza n. 168/91 della corte costituzionale, ha dichiarato che fra la normativa europea che entra immediatamente in vigore vanno ricomprese anche le sentenze della corte di giustizia.

Secondo l'opinione di questo ufficio lo stesso principio che regola la tutela del cittadino nel caso di cure od interventi all'estero dovrebbe valere, a ragione ancora maggiore, per le terapie ricevute in altra

regione della stessa repubblica italiana: in questo caso, è vero, l'assistenza diretta viene erogata, ma vi sono certamente esborsi che non sono coperti da tale forma di assistenza, ed equità vorrebbe che anch'essi venissero in qualche modo rifusi (basti pensare ai costi ben maggiori di un intervento in località lontana dal luogo di residenza).

Ma, come si è visto, ciò non è stato ritenuto possibile: tale conclusione non è in nessun modo equa, mentre le ragioni dell'assistenza sanitaria dovrebbero risiedere nella necessità di assicurare la maggiore garanzia per gli ammalati.

L'iniquità appare ancora maggiore nel caso del sig. P.S., il quale, avendo la residenza in una località esterna alla regione, anche se molto vicina alla Liguria, ha tuttavia il domicilio in località sita all'interno di tale regione, ed è inoltre in possesso di una tessera di iscrizione temporanea ad una unità sanitaria locale ligure; tuttavia egli si è visto rispondere una richiesta di rimborso di una risonanza magnetica per mancato possesso della residenza in Liguria, poichè tale requisito è richiesto dalla legge regionale n. 41/76.

La decisione appare conforme alla lettera della legge, ma non si comprende allora l'utilità della iscrizione provvisoria (in atto al momento della prestazione).

Il fatto è stato segnalato all'assessore regionale alla sanità.

Certamente esistono problemi di costi che si oppongono a spese illimitate, ma la necessità di contenere queste ultime non può portare alla violazione dei diritti (parola adoperata a ragion veduta, in aderenza alla lettera della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) degli ammalati.

Il problema va pertanto segnalato con forza al legislatore ed all'esecutivo, con richiesta di provvedimenti adeguati.

16) libertà di concorrenza nell'esercizio dell'attività di pompe funebri.

Il caso è già stato esaminato nella Relazione per l'anno 1998 8 pagg. 39/40). Si tratta della contestazione, da parte di un'azienda concorrente , del diritto di privativa dell'attività di onoranze funebri nel territorio comunale, diritto che, secondo un pare espresso il 14 luglio 1998 dal garante della concorrenza, contrasterebbe con la libertà di concorrenza.

Il Comune a suo tempo ha comunicato che in ogni caso occorreva attendere la scadenza (nei primi mesi dell'anno 2000) della concessione in atto, ed ha comunque contestato il merito del parere, citando opinioni contrarie di parlamentari e decisioni giurisprudenziali, tutte peraltro anteriori al parere del garante.

A ciò questo ufficio ha obiettato che tale parere, pur non essendo vincolante ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, costituiva una presa di posizione di notevole autorevolezza, che può essere disattesa soltanto attraverso la formulazione di argomenti nuovi.

Inoltre l'ufficio ha richiesto al garante per la concorrenza un parere relativo al caso in esame, sottoponendogli le contrarie argomentazioni comunali. Il garante ha risposto ribadendo il precedente parere, che acquista pertanto una rilevanza ancora maggiore nel caso in esame.

Tale ulteriore parere è stato comunicato al Comune interessato, che fino ad oggi non ha ancora replicato. Siccome è prossima la scadenza della concessione questo ufficio si riserva di tornare sull'argomento a breve termine.

17) Tessera per il pagamento in misura ridotta del biglietto tranviario per motivi di reddito.

Il sig. G.M. lamenta che la moglie non abbia ottenuto la tessera per la riduzione del biglietto tranviario, in quanto, secondo quanto riferito, ella non sarebbe stata titolare di alcun reddito, mentre ne avrebbe avuto diritto se fosse stata titolare di pensione al minimo (cioè avesse percepito un reddito).

Segnalata l'incongruenza del fatto al direttore del servizio tranviario, perveniva una risposta del sindaco il quale precisava che il reddito da valutare è soltanto quello personale. Ciò significa che chi non ha alcun reddito deve essere ammesso al beneficio così come che ha un reddito minimo, ed in ogni caso è irrilevante il reddito dei familiari. Il caso appare quindi risolto favorevolmente.

18) penale per parcheggio senza il pagamento del ticket.

La sig.ra M.T. aveva lasciato in sosta la propria autovettura in una zona destinata al parcheggio a pagamento senza corrispondere l'importo dovuto, ed ha successivamente ricevuto una richiesta di pagamento di una "penale" giustificata da un generico riferimento alla

legge n. 127/97. Ella pertanto si è rivolta a questo ufficio chiedendo se doveva pagare o meno.

In effetti l'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97 prevede che il concessionario del parcheggio è autorizzato a riscuotere la penale; nulla dice peraltro la norma sulla potestà di determinare l'entità di essa.

Il caso è stato segnalato al comune interessato, al quale è stato fatto presente che la facoltà di stabilire l'ammontare della penale non può essere rimessa al privato concessionario, abilitato soltanto alla riscossione. Il comune ha risposto che la direzione mobilità e traffico avrebbe predisposto, di intesa con il concessionario, un provvedimento di determinazione della penale da applicare in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto.

19) necessità di motivazione delle cartelle esattoriali

Vari cittadini si sono rivolti all'ufficio lamentando di avere ricevuto cartelle esattoriali riguardanti il pagamento di contravvenzioni stradali che essi ritenevano di aver estinto per oblazione. Chieste informazioni si accertava che le oblazioni in questione erano state effettuate

tardivamente; peraltro la cartella non conteneva menzione di tale tardività.

Il difensore civico scriveva allora al comando della polizia municipale ed al prefetto segnalando la necessità che nelle cartelle venisse inserita l'informazione della tardività della oblazione, e quindi della sua inefficacia, in applicazione del principio di trasparenza.

20) I.C.I. su immobile concesso in comodato

Il sig. B.L.P. si è rivolto a questo ufficio lamentando che l'amministrazione comunale richiedesse il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura intera su un appartamento di sua proprietà da lui concesso in comodato gratuito alla madre, sostenendo che la riduzione poteva essere concessa soltanto dietro presentazione di una copia del contratto di comodato debitamente registrata.

In effetti la necessità di tale documento è stabilita da un articolo del regolamento comunale relativo alla riscossione dell'imposta, per cui la richiesta appare conforme alla norma. Va tuttavia osservato che la riduzione dell'I.C.I. per gli immobili concessi in comodato gratuito ai prossimi congiunti è prevista da una norma di legge (D.Lgs 15 dicembre

1997, n. 446) e che inoltre la concessione in comodato gratuito di immobili fra stretti consanguinei non viene pressochè mai accompagnata dalla redazione di un regolare contratto scritto, non richiesto neppure dalla legge sul registro, e che potrebbe essere inteso dal beneficiario come scarsamente riguardoso.

Pertanto questo ufficio ha segnalato all'assessore comunale competente che la norma regolamentare rendeva inutilmente più gravosa l'ammissione del privato al beneficio ammesso dalla legge, contrariamente al disposto dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97. E' stata quindi proposta, ai sensi dell'art. 16 della legge 15 luglio 1997, n. 127, la modificazione del regolamento.

A tale ultimo suggerimento l'assessore del comune, che aveva in precedenza sostenuto correttamente la rispondenza dell'operato dell'amministrazione alla norma regolamentare, non ha ancora inviato risposta; va peraltro detto che l'ultima lettera di questo ufficio è partita da poco tempo, quando già era iniziato l'anno 2000.

21) domanda respinta per l'assegnazione di un alloggio di civica proprietà

La sig.ra G.S. si è rivolta a questo ufficio lamentando la esclusione dall'elenco dei possibili assegnatari di alloggio, e facendo presente che, avendo lasciato l'appartamento ove abitava a seguito di sfratto giudiziale, aveva dovuto fissare temporaneamente la residenza propria e della figlia presso la madre.

L'ufficio comunale competente, richiesto di informazioni, comunicava che la cancellazione era stata effettuata perchè l'interessata aveva lasciato l'alloggio parecchio tempo prima che scadesse il termine fissato dal pretore per il rilascio.

Questo ufficio ribatteva che l'avere dato spontanea . anzichè forzata - esecuzione ad un provvedimento giudiziario esecutivo non poteva costituire elemento penalizzante nei confronti della sfrattata.

Tuttavia l'amministrazione comunale, dopo vari solleciti, rispondeva ribadendo la precedente posizione.

Il caso denota l'oggettiva insensibilità dell'amministrazione -pur pressata da richieste di alloggio superiori alle disponibilità - per le motivazioni umane della condotta: nulla infatti dimostra che la sig.ra S., avendo ricevuto un ordine esecutivo di rilascio, sapesse di poterlo

disattendere fino all'ultimo giorno stabilito, o addirittura fino alla esecuzione coatta.

22) duplicazione della tassa sui rifiuti

Il sig. S.C. si è rivolto a questo ufficio lamentando di avere ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento della tassa sui rifiuti relativamente ad un esercizio commerciale da lui ceduto ad altra persona, la quale aveva già effettuato il pagamento in questione.

Segnalato il fatto al comune, questo ha provveduto all'annullamento della seconda cartella.

La vicenda, in sè modesta (errori di duplicazione, specie se sotto nomi diversi, sono sempre possibili), dimostra l'efficacia dell'intervento della difesa civica in luogo del ben più lungo rimedio giurisdizionale.

23) parere del comune di residenza contrario a richiesta di trasferimento in altro comune.

La sig.ra S.A. lamenta che il comune di residenza abbia dato parere contrario alla richiesta di trasferimento in altro comune, in quanto (come appurato mediante la richiesta di informazioni) gli accertamenti eseguiti hanno dimostrato che ella ha mantenuto la residenza nel comune precedente.

In realtà gli accertamenti possono avere appurato che l'interessata non aveva lasciato la propria abitazione originaria. In questo, come in altri casi, si è rilevata una eccessiva rigidità della normativa in vigore, ispirata, come sovente accade, ad uno spirito sorpassato, ma ancora presente in molte norme ed in molti funzionari chiamati ad applicarle, che vede nel cittadino non un titolare di diritti, ma un possibile (se non probabile) evasore.

In realtà la legge sulla residenza dovrebbe essere applicata con maggiore riferimento al disposto dell'art. 16 della costituzione, secondo cui il cittadino può circolare e soggiornare liberamente (e quindi anche risiedere) in ogni parte del territorio nazionale. Nel caso di specie la persona interessata ben poteva conservare l'abitazione precedente, trattenendosi però anche, con maggiore stabilità, in altro luogo: nessuno obbliga infatti il cittadino a risiedere in un solo posto, mentre a tutt'oggi la residenza anagrafica è vista nell'ottica di una esclusività contraria allo spirito della costituzione.

La legge sulla residenza dovrebbe essere adeguata ai tempi, ed invece risente, ancora, sotto sotto, delle disposizioni illiberali contro l'urbanesimo, ovvero è comunque permeata da un intento

autoritativo che non ha più ragione di essere. L'unico obbligo a carico del cittadino dovrebbe rimanere quello di denuncia delle variazioni di residenza all'anagrafe, senza la possibilità di controlli ed autorizzazioni amministrative o, peggio, di polizia (sia pure municipale). Il problema è serio, e va segnalato al legislatore ai sensi dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

24) sanzione amministrativa per abusiva installazione di piante da fiori e recinzione dell'aiuola

Il sig. F.B., inquilino di una casa di proprietà comunale, è stato contravvenuto dalla polizia municipale per avere posto a dimora delle piante da fiori in un piccolo spazio incolto attiguo, di proprietà comunale, apponendovi una recinzione protettiva. A seguito delle contestazioni il sig. B. ha provveduto all'oblazione e poi si è rivolto a questo ufficio, il cui intervento peraltro è stato inutile per l'avvenuta estinzione dell'illecito. Rimane il fatto che l'operato dei verbalizzanti appare sproporzionato rispetto all'intenzione del contravvenuto. Va peraltro aggiunto che il comando della polizia municipale ha comunicato che in relazione all'apposizione dei paletti di recinzione è stata proposta querela da parte